



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell' Istruzione
e della Formazione Professionale
Dipartimento dell' Istruzione e della Formazione
Professionale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ACCORDO TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DURATA TRIENNALE, IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ, DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI FUNZIONANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3 DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N.87.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 14.5.1985, n. 246 relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTA la Circolare n. 12 – prot. 4366 – del 26.4.2010, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e del Direttore Generale dell'USR Sicilia con la quale sono state dettate le modalità di accreditamento degli Istituti Professionali di Stato per il rilascio delle qualifiche professionali;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli Istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- VISTA** la Delibera n. 341 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1 ottobre 2010, con la quale è stato stabilito che gli Istituti Professionali di Stato, funzionanti nel territorio della Regione Siciliana, a decorrere dal 1 settembre 2011, possono realizzare l'offerta formativa sussidiaria prevista dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- VISTA** la direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- VISTA** la Delibera n. 342 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1 ottobre 2010, con la quale è stato recepito il sopra citato Accordo del 29 aprile 2010;
- VISTA** l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- CONSIDERATO** che le linee guida della citata Intesa definiscono le caratteristiche dell'offerta sussidiaria che gli Istituti professionali possono svolgere, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e alla previsione contenuta al comma 3 dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- CONSIDERATO** che le linee guida della citata Intesa prevedono la necessità di definire con apposito accordo territoriale tra le singole Regioni e gli Uffici Scolastici regionali la prima attuazione dei contenuti delle medesime linee guida;
- RITENUTO** in particolare di disciplinare, attraverso la stipula dell'Accordo territoriale, le modalità di attuazione dell'offerta formativa sussidiaria realizzata dagli Istituti Professionali di Stato funzionanti nel territorio della Regione Sicilia;
- CONSIDERATO** che l'offerta di istruzione e formazione professionale di competenza regionale si contraddistingue per le sue caratteristiche di sistematicità, capillarità e diffusione sul territorio, anche relativamente all'offerta di figure e profili oggetto dei percorsi formativi;
- RITENUTO** che l'offerta erogabile dagli Istituti Professionali di Stato in via sussidiaria si caratterizza rispetto a quella regionale di Istruzione e Formazione Professionale per la sua natura di integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali;

CONSIDERATA la necessità di garantire nei confronti sia degli studenti e delle loro famiglie, sia del tessuto economico e produttivo regionale, un' offerta formativa complessiva di Istruzione e Formazione Professionale omogenea e coerente con gli standard minimi regionali relativi all'organizzazione di tali percorsi, con particolare riferimento agli obiettivi di apprendimento ed ai risultati attesi al termine del processo formativo basati su standard professionali riconosciuti dal mercato del lavoro locale;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Finalità

L'Accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali di Stato funzionanti nella Regione Sicilia, previo accreditamento ai sensi della Circolare n. 12 - prot. 4366 – del 26.4.2010, di un ruolo integrativo e complementare rispetto all'offerta degli Organismi formativi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87.

L'attivazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti Professionali di Stato ha la finalità di integrare, ampliare e differenziare l'offerta formativa nel territorio per assicurare il diritto agli studenti, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.

Articolo 2

Modalità di attuazione dell'offerta sussidiaria

L'erogazione dell'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti Professionali di Stato si realizza secondo le seguenti modalità:

- Tipologia A - “offerta sussidiaria integrativa”,
- Tipologia B - “offerta sussidiaria complementare”,

così come descritte al Capo II, punto 2.2, delle linee guida allegate all'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane nella seduta del 16 dicembre 2010 .

Gli Istituti Professionali di Stato possono attivare i nuovi percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale corrispondenti alle qualifiche professionali indicate alla prima colonna della tabella 3 allegata all'Intesa, qualora abbiano rilasciato nell'ultimo triennio diplomi di qualifica del previgente ordinamento statale corrispondenti alle citate qualifiche regionali.

Gli Istituti Professionali di Stato per l'“offerta sussidiaria integrativa” utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, nei limiti delle risorse disponibili.

Ai fini di cui ai precedenti commi, nel rispetto del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe, nell'ambito dell'autonomia della Istituzione Scolastica, al fine di agevolare le

scelte degli studenti, organizzano i curricoli in modo da consentire agli studenti interessati la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.

Gli Istituti Professionali di Stato realizzano l'offerta sussidiaria complementare di Istruzione e Formazione Professionale attivando classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale determinati dalla Regione Sicilia nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del Decreto Legislativo n° 226/2005.

Gli Istituti Professionali di Stato organizzano l'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale sulla base dei criteri di seguito riportati:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell'offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

La formazione delle classi e la conseguente determinazione dell'organico sono regolate secondo le indicazioni contenute al Capo II punto 4 delle linee guida allegate all'intesa del 16 dicembre 2010 e che si intendono integralmente richiamate nel presente accordo territoriale.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari ed la contrattazione integrativa territoriale si fa riferimento alle indicazioni di cui al Capo V delle già citate linee guida allegate all'intesa del 16 dicembre 2010 e che si intendono integralmente richiamate nel presente accordo territoriale .

Gli Istituti Professionali di Stato realizzano l'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato e della Regione. La attivazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni impartite dal MIUR per la determinazione degli organici, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Articolo 3

Esiti degli apprendimenti e Organizzazione curricolare dell'offerta sussidiaria

Per l'area culturale gli esiti degli apprendimenti, al termine del secondo anno del triennio di Istruzione e Formazione Professionale (obbligo di istruzione), coincidono con i saperi e le competenze indicate negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. 139 del 22.09.2007.

Per il terzo anno del triennio di Istruzione e Formazione Professionale (diritto-dovere all'istruzione e formazione) si farà riferimento agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base approvati dalla Conferenza Stato Regioni in data 15.01.2004.

Per l'area tecnico professionale gli esiti degli apprendimenti attesi alla conclusione del triennio di Istruzione e Formazione Professionale coincidono con gli standard di competenze, declinati in abilità minime e conoscenze essenziali, definiti negli allegati all'accordo Stato regioni del 29 aprile 2010.

L'orario complessivo annuale dei percorsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli Istituti Professionali di Stato in via sussidiaria è di 1056 ore

e corrisponde all'orario definito dall'art. 5 comma 1 lettera b del D.P.R 15 marzo 2010 n. 87.

Con successivo provvedimento dell'Assessore Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale saranno approvate le Linee Guida Regionali per l'articolazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale.

Articolo 4 **Esami finali e certificazione**

Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della normativa regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17- con particolare riferimento al comma 2 – e all'art. 20 del capo III del decreto legislativo n. 226/2005.

Articolo 5 **Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi formativi**

La Regione Sicilia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia si impegnano a promuovere e sostenere misure di accompagnamento per favorire il raccordo tra percorsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale e i percorsi scolastici di Istruzione Professionale.

Articolo 6 **Monitoraggio dell'Accordo Territoriale e sviluppo delle azioni di accompagnamento**

Allo scopo di assicurare le necessarie azioni di monitoraggio del presente Accordo e lo sviluppo delle misure di accompagnamento è istituito presso l'Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale- un Osservatorio costituito da quattro componenti, dei quali due nominati dall'Assessore regionale all'Istruzione e Formazione Professionale e due nominati dal Direttore dell'USR Sicilia e presieduto dall'Assessore Regionale o da suo delegato.

Di volta in volta, a seconda delle tematiche da affrontare, alle riunioni potranno partecipare esperti designati da ciascuna delle due Parti.

Non sono previsti oneri o rimborsi a qualsiasi titolo per il funzionamento dell'Osservatorio.

Articolo 7 **Disposizioni finali**

La stipula del presente Accordo consente ai Dirigenti scolastici degli Istituti Professionali di Stato di accogliere le iscrizioni degli allievi interessati ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale attivati secondo le modalità previste dagli articoli precedenti.

In fase di prima applicazione, al fine di consentire una tempestiva programmazione delle attività formative e delle eventuali azioni di supporto ed integrazione di cui al presente Accordo Territoriale, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia raccoglie, e successivamente invia all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, l'elenco dei percorsi sussidiari che gli Istituti Professionali di Stato propongono di attivare nel corso del prossimo anno scolastico, suddivisi per profilo di qualifica e sede di realizzazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa riferimento al contenuto dell'Intesa Nazionale del 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente alle Linee Guida ed alle tabelle allegate alla stessa.

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato d'intesa tra le parti anche a seguito di interventi normativi nazionali o regionali.

Palermo, 26.01.2011

**Per il MIUR
Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia**

**per Il Direttore Generale
il Dirigente Vicario
F.to Giuseppe Italia**

**Per la Regione Sicilia
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

**L'Assessore
F.to Mario Centorrino**